

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3055

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato AMICONI

Annunziata il 17 luglio 1957

Provvedimenti a favore degli agricoltori del Molise danneggiati dalle avversità atmosferiche del maggio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una calamità di proporzioni inusitate la cui precisa entità, dalle indagini eseguite dall'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, risulta comportare danni per alcuni miliardi, si è abbattuta sulle campagne del Molise. Difatti, nel momento in cui, sia i prodotti erbacei che quelli arborei erano nel pieno rigoglio vegetativo, una improvvisa ondata di gelo — la brinata tardiva del 7-8 maggio e le grandinate dei giorni successivi, per esempio, nei comuni della zona di Tavenna — ha gravemente danneggiato le colture.

Più di 70 comuni sono stati colpiti in particolare nell'Alto e Medio Molise, e fra questi gli agri del Capoluogo, nonché di molti importanti comuni come Isernia, Venafro, Ripalimosani, ecc.

I danni superano, in media, il 50 per cento e per certe colture (vite, grano, ortaggi, ecc.) il danno raggiunge punte molto più elevate.

Dato il peso prevalente che l'agricoltura ha nell'intera economia della regione, appare chiaro che gli enormi danni subiti dalle colture fondamentali non potranno non ripercuotersi su tutta la vita economica del Molise. Sicché il grave disagio economico dei contadini colpirà anche tutti gli altri ceti produttivi: artigiani e commercianti, piccoli industriali e professionisti e così via.

A questa nuova miseria, dunque, che si aggiunge a quella, endemica, esistente nella

regione molisana, priva del tutto di industrie e di attività economiche consistenti, si deve oggi venir incontro non con provvedimenti di ordinaria amministrazione — da prendersi nell'ambito delle leggi in vigore — ma con provvedimenti eccezionali, pari cioè all'eccezionalità e alla entità stessa del disastro subito. La necessità di tali provvedimenti è stata richiesta, è oggi invocata in mille forme e modi, con petizioni, ordini del giorno, convegni, manifestazioni, ecc., dai contadini, dalle loro organizzazioni, dalla stampa locale, da tutta intera la pubblica opinione, rimasta sgomenta di fronte all'immane calamità abbattutasi sulle campagne molisane nei tristi giorni dello scorso maggio. E memore, inoltre, di altri, pur essi gravi, disastri subiti dalla popolazione agricola, in particolare, e provocati dall'eccezionale maltempo, verificatosi negli scorsi inverni (ultimo, quello dell'invernata 1955-56) attraverso gelate, grandinate, frane, ecc.

I lavoratori della terra ed i piccoli proprietari sono le categorie veramente disastrose, sia per le immediate conseguenze dovute alla perdita di tutto o di gran parte del prodotto agricolo — base fondamentale per il soddisfacimento dei loro bisogni economici ed alimentari — sia per l'impossibilità finanziaria in cui si trovano di far fronte ai loro normali impegni (compresi quelli fiscali) e di provvedere alla ripresa produttiva.

Non ricevendo in tale duro frangente adeguati e tempestivi aiuti, molte famiglie contadine saranno perfino costrette ad abbandonare il proprio fondo, che, appunto, non dà loro più nemmeno il minimo di sostentamento.

Sono questi i motivi essenziali che hanno suggerito la presentazione di questa proposta di legge, onde ottenere in favore dei contadini danneggiati:

1°) un sussidio immediato ai contadini particolarmente danneggiati, per l'ammontare complessivo di due miliardi,

2°) l'esonero (totale o parziale) per la durata di un anno da tutte le imposte erariali locali, dai contributi unificati, da quelli di bonifica e da quelli per l'assistenza malattia.

3°) una spesa di 500 milioni per integrare i bilanci dei comuni e della provincia, a seguito della diminuzione dell'entrata che deriverà dagli esoneri,

4°) la rateizzazione delle cambiali in scadenza in otto rate trimestrali.

5°) lo stanziamento di 500 milioni dei fondi di rotazione per l'agricoltura alla pro-

vincia di Campobasso, per la concessione di mutui straordinari al tasso del 3 per cento;

6°) la riduzione del 30 per cento, per l'annata agraria in corso, di tutti i canoni di affitto, di enfiteusi, censi, ecc.: riduzione che la Commissione tecnica provinciale per l'equo affitto potrà elevare, a seconda dell'entità dei danni verificatisi nelle diverse zone, fino al 100 per cento. Tali riduzioni opereranno *ope legis* e contro di esse non sarà ammesso ricorso;

7°) la riduzione del 50 per cento in favore dei mezzadri colpiti dal gelo, su quanto da essi dovuto ai concedenti;

8°) lo stanziamento di 500 milioni per la istituzione di cantieri scuola e di lavoro per venire incontro all'aumento del numero dei disoccupati verificatosi in conseguenza della calamità.

La proposta di legge prevede una spesa complessiva di tre miliardi che saranno coperti con le somme iscritte al capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai coloni, mezzadri, compartecipanti, coltivatori diretti e alle cooperative agricole della provincia di Campobasso che, in conseguenza delle avversità atmosferiche del maggio 1957, abbiano subito danni ai raccolti e ai prodotti delle colture in atto in misura non inferiore al 20 per cento, è concesso un indennizzo non inferiore al 25 per cento del danno subito.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli indennizzi di cui al precedente comma andranno presentate, in esenzione dal bollo, al sindaco che, sentito il parere del Comitato comunale per l'agricoltura, le trasmetterà al Comitato provinciale dell'agricoltura, che deciderà in merito.

ART. 2.

Per la erogazione dei sussidi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire due miliardi da iscriversi nel bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Nei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge i coloni, mezzadri, compartecipanti, coltivatori diretti e le cooperative agricole sono esonerati, per la intera durata dell'esercizio finanziario 1957-58, dal pagamento di tutte le imposte erariali e locali, quando il danno complessivo sia superiore al 50 per cento.

Nei casi in cui il danno è inferiore al 50 per cento, l'esonero è ridotto a metà.

L'esonero di cui ai commi precedenti, nella stessa misura e con le stesse limitazioni ivi indicate, è esteso anche ai contributi unificati, ai contributi di bonifica e ai contributi per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

ART. 4.

Al fine di integrare i bilanci dei comuni e della Amministrazione provinciale di Campobasso per i minori introiti derivanti dagli esoneri, di cui all'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 5.

Agli effetti cambiati emessi in epoca anteriore al 15 maggio 1957 dai soggetti all'articolo 1, che vengano in scadenza nel periodo 1° agosto 1957-30 giugno 1958 è concessa la rateizzazione in otto scadenze trimestrali a partire dal 30 settembre 1958 e fino al 30 giugno 1960.

ART. 6.

Sul fondo di rotazione previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzato, per l'annata agraria in corso e per quella successiva all'entrata in vigore della presente legge, lo stanziamento di 500 milioni di lire da destinare a crediti di favore da concedersi, con le modalità previste dalla legge citata ma senza limitazioni di destinazione, ad agricoltori colpiti dalle avversità di cui all'articolo 1 della presente legge, con preferenza per i piccoli e medi coltivatori e per le cooperative agricole.

ART. 7.

Nei comuni o frazioni di comuni colpiti dalle avversità di cui all'articolo 1 della presente legge, e la cui determinazione è

attribuita al Comitato provinciale dell'agricoltura, i coltivatori diretti sono esonerati, per l'annata agraria 1956-57, dal pagamento dei canoni di affitto, di enfiteusi, censi, livelli e di ogni altra prestazione dovuta per l'esercizio di fondi rustici, nella misura che la Commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilirà, in ogni caso in misura non inferiore al 30 per cento.

Gli esoneri di cui al precedente comma divengono operativi dal giorno della delibera della Commissione provinciale, e non sono suscettibili di gravame.

ART. 8.

Nei comuni o frazioni di comuni, determinati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge e limitatamente all'annata agraria 1956-1957,* le quote di riparto e le prestazioni a qualsiasi titolo dovute ai concedenti dai mezzadri, coloni, compartecipanti e cooperative agricole sono ridotte del 50 per cento.

ART. 9.

È autorizzata la spesa di 500 milioni di lire, da iscriversi sul bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la istituzione, nelle località danneggiate dalle avversità, di corsi di qualificazione, di cantieri di lavoro da effettuarsi a norma della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 10.

Alla copertura dell'onere di cui alla presente legge si provvede con le somme iscritte al capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.